



Istituto tecnico industriale statale “Carlo Zuccante” di Mestre

Che cosa è l’Atto di indirizzo?

*L’Atto di indirizzo si riferisce al comma 14, punto 4,
dell’art. 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015:*

*“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di istituto”.*

*Il PTOF deve essere elaborato e deliberato
dal Collegio dei Docenti entro il 31 ottobre.*



Foto Collegio dei Docenti del 9 settembre 2019

Marco Macciantelli
Dirigente scolastico dell’ITIS “Carlo Zuccante”

Atto di indirizzo
al Collegio dei Docenti
per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

ESAMINATO il precedente *Atto di indirizzo*, redatto per la predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa (acronimo PTOF) 2016-2019, proposto dal Collegio dei docenti in data 20 gennaio 2016, approvato dal Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016, nonché del successivo Piano di miglioramento, predisposto nell'anno scolastico 2017/2018.

RICHIAMATI i valori della Costituzione promulgata il 1° gennaio 1948, in relazione agli articoli 3 (“eguaglianza sostanziale” e “non discriminazione”, in ordine al “pieno sviluppo della persona umana”, che, nella scuola, si traduce nel “diritto all'apprendimento” e nel “successo formativo di ognuno”); 5 (sull'autonomia); 30 (sulla responsabilità educativa dei genitori); 33 (sulla libertà di insegnamento: “L'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento”); 34 (“La scuola aperta a tutti”); 54 (“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”); 97 (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”).

SOTTOLINEATO il rilievo della *Strategia Europa 2020* del Consiglio europeo del 17 giugno 2020, orientata verso una crescita *intelligente*, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; *sostenibile*, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO₂; *solidale*, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La Strategia s'impenna su cinque obiettivi riguardanti l'occupazione, l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia.

- 1) *Occupazione*: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
- 2) *Ricerca e sviluppo*: aumento degli investimenti al 3% del PIL dell'UE;
- 3) *Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica*, con la formula del 20-20-20: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica;
- 4) *Istruzione*: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% e aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;
- 5) *Lotta alla povertà e all'emarginazione*: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

EVIDENZIATI i contenuti dell'*Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile*, sottoscritta in occasione del *summit* che si è svolto tra il 25 e il 27 settembre 2015 a New York, con il coinvolgimento dei governi dei 193 Paesi membri dell'Onu, per un totale di 169 target, l'indicazione di 17 obiettivi, tra i quali quello che più direttamente riguarda il settore scolastico è il numero 4: *Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*.

IN CONSIDERAZIONE

Della Legge 241 del 7 agosto 1990 (detta della “trasparenza”, ma anche riforma del procedimento amministrativo, in un senso più orientato al “render conto” all’utenza, ovvero ai cittadini).

Della legge 421 del 23 ottobre 1992 che, da un lato, ha introdotto la “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro, dall’altro la distinzione tra indirizzo, verifica, controllo e gestione, affidata a chi ha responsabilità in particolare dirigenziali.

Della Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, che ha portato ad un “cambio di senso del sistema” e che al capo IV, art. 21, spiega che:

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali”. Non sempre lo si ricorda, ma i presupposti - di legge - per l’autonomia risalgono a ben 22 anni fa.

Del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, all’art. 3, comma 1, spiega: “Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Il POF, poi reso triennale nell’PTOF dalla Legge 107/2015.

Della legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica.

Del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, che, all’art. 25, commi 2 e 3, spiega che:

2. “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali".

3. "Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni". Si sottolinea come il dirigente esprima compiti di gestione sull'intera filiera delle risorse della scuola e come i suoi autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane avvengano *nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici*.

Del fatto che un primo avvio del Sistema Nazionale di Valutazione è andato configurandosi a partire dall'art. 3 della Legge 53/2003 e dal D.lgs. 286/2004 (uno dei decreti delegati della «riforma Moratti»), *Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53*; e che tale provvedimento ha assegnato al SNV l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e di formazione, inquadrando la valutazione nel contesto scolastico internazionale.

Della nuova prospettiva europea dell'educazione e, in particolare, della *Raccomandazione europea* del 18 dicembre 2006, riformulata, in data 22 maggio 2018, nel modo seguente:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Della competenza digitale intesa come il saper utilizzare, *con dimestichezza e spirito critico*, le tecnologie della società dell'informazione, per lo studio, il lavoro, il tempo libero, la comunicazione; vale a dire: conoscenza delle tecnologie; consapevolezza delle opportunità e dei rischi d'uso; capacità di cercare, raccogliere, usare in modo critico le informazioni; attitudine riflessiva nei confronti dei materiali disponibili e dei mezzi d'interazione.

Del modello DIGICOMP che presenta indicazioni dettagliate sui singoli aspetti che costituiscono la competenza digitale. Il modello completo consta di: 5 aree di competenza digitale; 21 competenze; 3 livelli.

Dell'Agenda digitale europea del 19 maggio 2010, una delle iniziative della *Strategia Europa 2020* volta a favorire l'innovazione e una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.

Dell'Agenda digitale italiana, art. 47 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, volta a promuovere la modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, per favorire domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare la connettività a banda larga, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali, sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica.

Del Piano MIUR per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, Università e ricerca e di rapporti con docenti, personale, famiglie e studenti: iscrizioni online; pagelle in formato elettronico; registri elettronici; comunicazioni in formato elettronico alle famiglie.

Dell'Atto di indirizzo MIUR n. 3/2013, Priorità politica n. 8, Ammodernamento del sistema scolastico: promozione dell'innovazione digitale a scuola, per rendere l'offerta educativa e formativa coerente con l'evoluzione in senso digitale degli altri settori della società.

Del Decreto Legge 69/2013, artt. 13 e ss., misure di potenziamento delle azioni per la digitalizzazione.

Del D.L. 104/2013: disposizioni su libri digitali, risorse per il wireless.

Della circostanza per cui, dal 1° gennaio 2010, la pubblicazione sul sito assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale (art. 32 della Legge 69/2009), mentre progressivamente va perdendo efficacia la pubblicazione cartacea.

Del fatto che il sito deve contenere una sezione generale denominata *Amministrazione Trasparente* all'interno della quale sono pubblicati gli atti e i documenti la cui diffusione è obbligo di legge (fissato a sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, quindi dal 20 ottobre 2013).

Del presupposto secondo il quale le amministrazioni pubbliche realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, con completezza di informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e inter-operabilità.

Dei principi generali di trasparenza, pubblicità, diffusione delle informazioni riguardanti l'organizzazione e le attività degli uffici attraverso i siti istituzionali (artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. 33/2013).

Del fatto che la trasparenza, fatto salvo l'inderogabile valore della *privacy*, è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D.Lgs. 33/2013).

Della predisposizione sul sito MIUR di *Scuola in Chiaro* (circolare MIUR 108/2011 e Nota MIUR 6865/2011) per la messa a disposizione, in forma aggregata, organizzata e omogenea, di dati relativi alle istituzioni scolastiche, informazioni, aspetti di tipo organizzativo e procedurale.

Del servizio di *Istanze online* (nota n. 5503 e 9741 del 2012) per procedure digitalizzate al fine di presentare domande di mobilità del personale e cessazioni dal servizio.

Del fatto che, da ultimo, in ordine di tempo, relativamente agli atti concernenti i criteri per l'adozione dei libri di testo, il Decreto ministeriale 781 del 27 settembre 2013 ha stabilito che il Collegio dei Docenti può adottare testi in versione digitale o mista limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme, accanto a libri cartacei o strumenti alternativi.

Della Circolare ministeriale 96/2012 che prevede le iscrizioni esclusivamente online a decorrere dall'anno 2013 su applicativo MIUR con le seguenti fasi: 1) la scuola personalizza il modulo d'iscrizione (SIDI/Alunni/Iscrizioni online); 2) i genitori scelgono la scuola e compilano il modulo dal sito MIUR; 3) la scuola tratta le domande ricevute (SIDI/Alunni/Gestioni iscrizioni).

Del Decreto Legge 104/2013, convertito in Legge 128/2013, sulla formazione del personale della scuola per il potenziamento delle competenze relative ai processi di dematerializzazione e innovazione tecnologica e misure per la connettività wireless. Prima fase, digitalizzazione della segreteria: utilizzo di software per le attività gestionali (gestione alunni, personale, finanziaria e del patrimonio) che dialogano con le procedure SIDI/MIUR; realizzazione di flussi informativi verso MIUR o MEF o altri enti per la realizzazione di statistiche (senza inter-operatività o reciprocità dello scambio informativo). Seconda fase, utilizzo di strumenti per la formazione, trasmissione, conservazione della documentazione amministrativa: protocollo informatico; archiviazione digitale; firma digitale; posta elettronica certificata.

Dell'utilizzo delle tecnologie per l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa: maggiore efficienza interna ed efficacia dei servizi resi all'utenza;

riorganizzazione della gestione, dei servizi amministrativi e del flusso documentale sui quattro assi portanti: protocollo informatico; archiviazione digitale; firma digitale posta elettronica certificata; definizione delle linee strategiche legate al sistema archivistico, al sistema di lavoro e alle procedure collegate.

Del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, comma 31: a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico con registrazione presenze/assenze/ritardi, registrazione della attività svolte in classe e assegnate, documentazione dei processi valutativi, registrazione delle valutazioni, spazi di condivisione di materiali tra docenti e tra docenti e alunni, accesso profilato a tutte le componenti della scuola.

Della Legge 6 novembre 2012, n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, il cui art. 1, c. 35, ha delegato il Governo ad adottare il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*. Quindi della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 7) che ha delegato il Governo ad adottare il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. *Freedom of Information Act*, acronimo FOIA) che ha modificato il d.lgs. 33/2013.

Del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (cosiddetto *Codice della Privacy*), quindi il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, applicabile, in tutti gli Stati membri, dal 25 maggio 2018, con recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in vigore dal 19 settembre 2018. Agli articoli 17, 21, 22, il Regolamento prevede anche il *diritto all'oblio*.

Del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, del quale è opportuno sottolineare lo stretto rapporto tra sicurezza e salute e come questi valori dipendano da precise responsabilità, ma anche da una diffusa sensibilità da parte di tutti coloro che partecipano ad una comunità di lavoro o di studio.

Del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, il cui art. 64, comma 3, prevede un Piano programmatico del MIUR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (predisposto il 4 settembre 2008), meglio dettagliato nel comma 4.

Del fatto che, in attuazione dell'art. 64, legge 133/2008, è stato promulgato anche il DPR 263 del 29 ottobre 2012, recante *Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'Istruzione degli Adulti*, ivi compresi i corsi serali, i CPIA.

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*, art. 1, comma 2:

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”; secondo quanto già espresso nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, art. 2, *Diritti*, relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, relativo al *Patto educativo di corresponsabilità*. DPI poi modificato e parzialmente abrogato dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, in relazione alla valutazione ed Esami di Stato. Merita una sottolineatura la chiara evidenziazione del diritto di ogni alunno ad una *valutazione tempestiva e trasparente*.

CONSIDERATO

Che, in relazione agli sviluppi del Sistema nazionale di valutazione, è intervenuto poi l'art. 2, comma 4-undevicies, del Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Che il DPR 28 marzo 2013, n. 80, introduce il *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*, cui fanno seguito la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, trasmessa dalla circolare ministeriale 21 ottobre 2014, n. 47, la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 e le Linee guida del 21 settembre 2016, decreto 971.

Che la Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, con un unico articolo di 212 commi, merita una menzione specialmente in riferimento ai commi sotto riportati.

Comma 5:

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. A questo proposito si tengano presenti anche i commi 63 e 68. Si sottolinea il valore del potenziamento che va destinato ad attività integrative della lezione tradizionale, sulla base di progetti proposti e accompagnati dai Dipartimenti, articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, riducendo allo stretto necessario l’utilizzo del potenziamento per il funzionamento ordinario dell’istituzione scolastica.

Comma 14, punto 4, come già riportato in premessa:

“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di istituto”.

Comma 56:

“Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga”. Quella competenza digitale è stata sottolineata dalle Raccomandazioni europee e posta in relazione alla *dimestichezza* e allo *spirito critico*. Dal comma 56 discende anche il Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato promosso il *Piano nazionale scuola digitale*.

Comma 58:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h) della legge 107/2015;
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
- e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
- f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
- h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

Quest’ultima lettera h) assume un particolare rilievo per il presente Atto di indirizzo.

Comma 78:

“Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”.

Come si vede, consonante con lo spirito del D.Lgs. 165/2001, art. 25, commi 2 e 3. Come, d’altra parte, l’art. 3, *Responsabilità della gestione*, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Comma 83:

“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Quindi la legge 107 parla di “coadiutori” - pare che nella prima stesura della legge l’espressione fosse “staff” - espressione poco utilizzata, per lo più si fa riferimento all’istituto della *delega* così come regolato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, art. 25, comma 5, laddove si spiega che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”. Oppure è corrente l’uso delle *funzioni strumentali*, secondo il dettato del CCNL relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, art. 33, *Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa*, comma 1: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate dal MPI”.

Comma 93 in relazione alla valutazione dei dirigenti:

“La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del

dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

- a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale.
- b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Si noti come nella lettera e) si parli di *direzione unitaria della scuola*, diversamente dal D.Lgs. 165/2001, art. 25, comma 2, ove si dice che "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione". Tra i due atti sono trascorsi 17 anni e si è andato approfondendo il senso di una *gestione* che si configura sempre di più come *direzione* complessiva dell'istituzione scolastica.

Comma 124:

"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria". In considerazione del carattere *obbligatorio, permanente e strutturale* della formazione, nonché dal punto c7 (Titolo I, *Relazioni sindacali*) del CNLL sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo ai *criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti*, l'ambito della formazione risulta motore strategico di consolidamento e cambiamento, si propone che l'impegno per la formazione dei docenti dell'ITIS "Carlo Zuccante" sia di almeno 20 ore annue. In relazione alle professionalità tecnico-informatiche si auspica la predisposizione di un ciclo formativo, dedicato, in modo particolare, a *Google Suite for Education*, per il personale docente e ATA dell'ITIS "Carlo Zuccante", ma aperto anche alla rete degli altri di altri Istituti scolastici.

Comma 129, punto 3, a proposito dei compiti del Comitato di valutazione e alla valorizzazione premiale dei docenti:

"Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il Comitato di valutazione dell'ITIS "Carlo Zuccante", che è stato chiarito non è in scadenza, in data 10 settembre 2019, a seguito di quanto convenuto nel Collegio dei Docenti riunitosi in data 9 settembre 2019, ha concordato il seguente *dispositivo* per l'a.s. 2019/2020. Fatti salvi i criteri già approfonditi, definiti e validati dal Comitato di valutazione, di cui si prende atto, si ritiene di impostare una procedura così concepita. In modo tempestivo rispetto all'inizio dell'a.s., viene diramata una circolare indirizzata a tutto il corpo docente indicando due requisiti: 1) l'esplicita richiesta di partecipare alla valorizzazione premiale; 2) sulla base di progetti che coinvolgono almeno 4 docenti. Siamo in un contesto di lavoro ove è vigente la contrattualizzazione conforme all'art. 2104 del Codice civile che prevede il principio della "diligenza tecnica" che ciascuno è chiamato ad assicurare o anche la "responsabilità del dipendente pubblico" come enunciata nel DPR 10 gennaio 1957, n. 3, *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*. Il "bonus premiale" è volto ad apprezzare qualcosa di ulteriore, vale a dire la qualità della prestazione professionale sotto il profilo dell'impegno organizzativo o dell'innovazione didattica. Inoltre verrà indicata una scadenza, nel secondo pentamestre, entro la quale i gruppi di docenti presenteranno una opportuna rendicontazione del lavoro svolto che verrà sottoposta all'esame del Comitato di valutazione.

Comma 153 relativamente agli ambienti di apprendimento:

“Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa". Quindi sugli *ambienti di apprendimento* occorre un approccio concreto, dando alla questione un profilo sostanziale, vale a dire architettonico, impiantistico, tecnologico, inerente all'efficienza energetica, per spazi caratterizzati, in primo luogo, dai valori sociali della salute e della sicurezza.

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Il D.M. 851 del 27/10/2015, l'atto con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha approvato il *Piano Nazionale di Scuola Digitale*, ai sensi dell'art.1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Il D.M. 781/2013, l'atto che, nel suo allegato, si propone, come obiettivo, di promuovere l'uso e la produzione in Italia delle Risorse Educative Aperte (acronimo inglese OER).

Il D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, con gli interventi attraverso i quali si sta orientando la progressiva migrazione dai libri cartacei a quelli in versione digitale.

Che in ordine alle procedure per l'adozione dei libri di testo, il Dirigente scolastico deve esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi e che esse siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.

Che le tre tipologie di possibilità di adozione di libri di testo e risorse digitali integrative, individuate dal DM 781/2013 sono le seguenti: libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi/Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi/Libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi.

A proposito degli ambienti di apprendimento, si segnala, in particolare, la metodologia *flipped classroom*, la classe capovolta, la lezione o la videolezione a casa, i compiti a scuola, un modo per responsabilizzare gli alunni e sviluppare in loro l'autonomia necessaria per rendersi maggiormente artefici delle strategie di apprendimento.

Il *Rapporto Prove Invalsi 2019* (presentato in data 10 luglio 2019 a Roma, nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, pagine 117), in relazione alle criticità evidenziate nel confronto tra le diverse aree del Paese, tra scuole e tra classi della stessa scuola, "così come sono più alte le percentuali di alunni con status socio-economico basso che non raggiungono livelli adeguati nelle prove" (p. 10).

Secondo dati Istat relativi all'anno 2013, la percentuale in Italia di giovani in età 18-24 anni che abbandonavano precocemente gli studi, si attestava al 17%, a livello nazionale, al 21,4% nel Mezzogiorno, a fronte di una misura del 15-16% fissata quale traguardo nazionale.

Uno Studio Eurydice, relativo agli anni 2009/2014, ha spiegato che l'Italia risulta tra i Paesi con la più alta percentuale di dispersione in Europa e con le più forti disparità tra tassi di abbandono maschili e femminili: una percentuale del 20,2% per i maschi e del 13,7% per le femmine. Attualmente: 16,6% per i ragazzi; 11,2% per le ragazze. Analogamente nella percentuale di diplomati universitari: le donne al 34,1%; gli uomini al 19,8%.

La percentuale di persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un diploma d'istruzione superiore, universitario o equivalente, in Europa è al 39,9%, in Italia al 26,9%. Rispetto ai 27 Paesi dell'Unione europea l'Italia è penultima; ultima la Romania col 25,6%. Nel Regno Unito il 48,2%. In Francia il 43,6%. In Spagna il 40,1%. In Germania il 33,2%.

Negli ultimi dieci anni l'Italia ha conseguito dei progressi nella riduzione degli abbandoni scolastici e formativi precoci (scesi dal 20% del 2007 al 14% attuale); ma, per la prima volta, nell'ultimo anno, il *trend* ha subito una fase di arresto ed è lievemente aumentato (+0,2%); in ogni caso siamo ancora lontani da un contenimento della dispersione sotto il 10% e miglioriamo troppo lentamente rispetto ad altri Paesi dell'area mediterranea.

Secondo l'indagine *La dispersione scolastica nell'a.s. 2015/2016* del MIUR, con l'espressione "alunni a rischio di abbandono" ci si riferisce a quei giovani, tra i 15 e i 24 anni, che non vanno a scuola, non sono in formazione, non lavorano. Sono gli ELET: *Early Leaving from Education and Training*. I NEET: *Not - engaged - in Education, Employment or Training*. Né studenti, né occupati, né in formazione. Con una spiccata tendenza a lasciare l'Italia. Cala l'immigrazione, aumenta l'emigrazione. Una vera e propria dissipazione di energie, umane e culturali, che comporta l'esigenza di azioni ben coordinate per migliorare e rafforzare il carattere inclusivo del sistema scolastico e formativo.

Occorre cominciare ad impostare una nuova logistica per la scuola dei prossimi decenni, trasformando le aule in qualcosa di più accogliente e favorevole al protagonismo cognitivo degli studenti: se in passato si diceva che *il futuro si gioca in classe* oggi si potrebbe dire che *il futuro si gioca oltre la classe*.

Che la missione educativa ha a che fare con il fattore umano, con la centralità della relazione tra chi insegna e chi apprende, visti nella loro reciprocità: la scuola come

palestra di conoscenze capace di per esprimerle non in modo meramente trasmissivo, ma in grado di sollecitare un contributo attivo e inclusivo da parte degli alunni.

I *programmi*, tradizionalmente intesi, sono stati da tempo sostituiti dalle *Indicazioni Nazionali* per il primo ciclo (in diverse versioni, l'ultima, in ordine di tempo, del 22 febbraio 2018, rielaborazione del documento del 4 settembre 2012, D.M. n. 254 del 16 novembre 2012); per i Licei (Legge 53/2003 e D.Lgs. 226/2005); per gli Istituti tecnici e professionali dalle *Linee guida* (Legge 40/2007) e che al programma, rigido e prestabilito, si è da tempo sostituita una proposta didattica orientata a cogliere una domanda formativa in divenire.

AL FINE

di offrire suggerimenti e garantire l'esercizio dell'autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento del corpo docente, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, contribuendo alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti già sopra menzionati.

ACQUISITI I SEGUENTI ULTERIORI ATTI LEGISLATIVI

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, *Codice dell'amministrazione digitale*, entrato in vigore in data 1/1/2006.

Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Convertito il legge, con modifiche, dalla L. 08.11.2013, n. 128, con decorrenza dal 12.11.2013*; contenente tra l'altro: diritto allo studio; tutela della salute; contenimento costo libri scolastici; prevenzione dispersione; orientamento; prevenzione incendi; Wireless; dimensionamento istituti tecnici superiori; formazione; reclutamento dirigenti scolastici.

ACQUISITI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI SPECIFICI SU PTOF PdM E RAV

Nota MIUR n. 5983 del 25 giugno 2015, *chiusura del RAV entro luglio 2015 e aggiornamento entro settembre 2015*.

Nota MIU n. 7904 del 1° settembre 2015, *su RAV e PdM*.

Nota MIUR n. 30549 del 21 settembre 2015, *dedicata al potenziamento; con semplificazione del comma 7 della legge 107/2015*.

Nota MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015, *sul PTOF da concludere entro il 15 gennaio 2016*.

Nota MIUR n. 2805 dell'11 dicembre 2015, *Orientamenti per l'elaborazione del PTOF*.

Nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016, *sull'organico dell'autonomia*.

Nota MIUR n. 2182 del 28 febbraio 2017, *rendicontazione sociale dall'a.s. 2018/2019*.

Nota MIUR n. 21315 del 15 maggio 2017, *Dotazioni organiche del personale docente*.

Nota MIUR n. 1830 del 6 ottobre 2017, *Orientamenti concernenti il PTOF: "Il triennio di riferimento del PTOF, elaborato in prima applicazione nel periodo settembre 2015-gennaio 2016, è quello degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e corrisponde a quello di realizzazione delle azioni contenute nel PdM"(p. 2)*.

Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, *L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno*.

In particolare, da ultimo, la nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018, *Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)*. Il MIUR ha fornito una struttura di riferimento a partire dal 17 ottobre 2018, su una piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI, che le scuole possono liberamente adottare.

La piattaforma PTOF prevede cinque sezioni:

- 1) La scuola e il suo contesto;
- 2) Le scelte strategiche;
- 3) L'offerta formativa;
- 4) L'organizzazione;
- 5) Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione.

Nota MIUR n. 19534 del 20 novembre 2018, la quale chiarisce che, ai fini della predisposizione del PTOF, la scuola deve promuovere i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse, prendendo in considerazione proposte e pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

ACQUISITI I SEGUENTI INDIRIZZI SULLA FORMAZIONE

Nota prot. 50912 del 19 novembre 2018 della Direzione generale per il personale scolastico - Formazione docenti - Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché

per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018-2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019.

ACQUISITI I NUOVI ORIENTAMENTI SULLA TRASFORMAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Legge 21 settembre 2018, n. 108, detta *Milleproroghe*, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e vigente al 1-10-2018. Differimento al 2019/2020 dell'obbligo di partecipazione all'*Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)*, poi *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*, e di partecipazione alle prove Invalsi al fine di essere ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanze), ovvero NADEF 2018, documento deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, inerente anche alla scuola, specialmente all'Alternanza scuola-lavoro (cfr. pp. 95-96).

Legge di Stabilità, 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e 785. Riduzione delle ore dei percorsi di *Alternanza scuola-lavoro* e loro ridenominazione in *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*. Non più 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e 200 ore nei Licei, secondo quanto previsto dal comma 33 della Legge 107/2015; ma 210 ore nei professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei. A completamento, nota MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019 che ha informato dettagliatamente le scuole sulle modifiche apportate alle disposizioni relative all'ASL.

ACQUISITI I SEGUENTI INDIRIZZI SULL'INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In primo luogo il D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958, istitutivo dell'insegnamento di *Educazione civica*, introdotta da Aldo Moro, in qualità di ministro della Pubblica Istruzione, tra il 19 maggio 1957 e il 15 febbraio 1959.

Circolare n. 100 dell'11 dicembre 2008 (prot. n. 12809), su *Cittadinanza e Costituzione. Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.*

Circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010: *Cittadinanza e Costituzione. Attuazione dell'art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169.*

Nota MIUR n. 8601 del 21 maggio 2018, *Cittadinanza e Costituzione. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012*. Nel seminario di Firenze del

27 e 28 settembre 2018, *Cittadinanza e Costituzione*, si è parlato di Educazione civica; in quello di Milano del 14 e 15 febbraio 2019, *Cittadinanza e cultura digitale*, di informatica e di digitale. Il terzo seminario, svoltosi a Vibo Valentia tra il 20 e il 21 maggio, ha posto l'attenzione sul tema della sostenibilità, nello spirito degli obiettivi indicati nel documento dell'Onu *Agenda 2030*.

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SIN QUI INDICATO

Il dirigente scolastico formula il seguente Atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell'Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici per il prossimo triennio.

TENUTO CONTO

Delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dal sistema degli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio.

Delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.

Delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola.

Degli esiti dell'autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) – relativamente all'adozione di pratiche didattiche centrate ancora sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni – e dei percorsi di miglioramento individuati (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per l'allestimento di ambienti di nuovi apprendimento) che saranno sviluppate nel Piano di miglioramento quale parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa.

Dell'incontro avuto in data 17 maggio con il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Venezia al fine di impostare una collaborazione ed una programmazione delle azioni reciproche a favore dello sviluppo dell'ITIS "Carlo Zuccante" dal punto di vista strutturale e formativo.

Dei colloqui avuti con l'associazionismo attivo nell'area metropolitana veneziana, in campo civile, sociale ed economico.

SI RILEVA CHE

Le tecnologie e, in particolare, quella digitale, hanno creato interconnessioni tra le persone sempre più fitte e profonde travalicando i confini dei Paesi e creando movimenti di pensiero transnazionali. Le conseguenze, nel bene e nel male, sono solo in parte conosciute, anche perché la Rete è fluida ed in perenne evoluzione e mutazione. Certamente il mondo non è stato mai così piccolo.

La scuola deve formare le nuove generazioni eticamente e con strumenti di pensiero adeguati per affrontare le sfide globali presenti e future. Diventa strategico illustrare a scuola anche i rischi della società digitale parallelamente alle innumerevoli occasioni di crescita personale, sviluppo prosperità. È indispensabile formare futuri cittadini che siano critici, coscienti, attenti e responsabili in grado di usare la Rete e gli strumenti digitali in maniera consapevole e corretta. Essi devono essere capaci di confrontarsi, di includere e non escludere, di comprendere e di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è giusto da quello che è moralmente insostenibile se non pericoloso per la convivenza civile.

Come già si diceva, l'insegnamento di *Educazione civica* è stata introdotto da Aldo Moro, in qualità di ministro della Pubblica Istruzione, tra il 19 maggio 1957 e il 15 febbraio 1959, con il D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958. Da allora la disciplina ha incontrato inerzie, sottovalutazioni, ritardi, piuttosto che sostegni convinti e sviluppi adeguati. Quarant'anni più tardi, è stato promosso l'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione*, a sua volta inserito, nelle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*); la sua sperimentazione, ha inizio nell'anno scolastico 2008-2009, dieci anni fa.

L'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione* presenta una peculiarità rispetto alla precedente *Educazione civica*: si inserisce nella nuova cultura delle *soft skills*, delle competenze trasversali - formali, non formali ed informali - in quelle *competenze chiave di cittadinanza*, così come indicate, per l'obbligo di istruzione, nell'Allegato 2 del Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139:

Imparare ad imparare.

Progettare.

Comunicare.

Collaborare e partecipare.

Agire in modo autonomo e responsabile.

Risolvere problemi.

Individuare collegamenti e relazioni.

Acquisire ed interpretare l'informazione.

Sul tema relativo alla cittadinanza è opportuno riadire il rilievo del Regolamento sullo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, emanato con

il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In esso trovano applicazione alcune regole, oltre ad una rinnovata concezione dei rapporti scuola-studenti; da esso discende l'adozione di un apposito Regolamento di disciplina da parte di ogni istituzione scolastica, condizione di legittimità per eventuali procedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Il D.P.R. 249/1998 è stato aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, in tal modo innovando lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* nella scuola secondaria e prevedendo una più dettagliata competenza degli organi collegiali scolastici con l'introduzione del *Patto educativo di corresponsabilità*.

La *scuola dell'autonomia* è sempre più orientata, al di là dell'ambito stretto delle conoscenze, verso un arricchimento tratto da un ampio spettro di competenze, inteso come *un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*.

La stessa valutazione del comportamento, come ha prescritto il D.Lgs. 62/2017, “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, il *Patto educativo di corresponsabilità* e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”: art. 1, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, nell'art. 17, comma 10, *Cittadinanza e Costituzione*, insieme all'obbligatorietà della prova Invalsi e del monte-ore per l'ex ASL, oggi PCTO, costituisce una delle novità per il colloquio del nuovo Esame di Stato del secondo ciclo; sicché tale insegnamento assume un rinnovato valore, per l'attesa di una migliore formazione degli studenti nel rispetto delle regole della convivenza civile e dei comportamenti *autonomi e responsabili*, di cui tutti sappiamo quanto ci sia bisogno; ma proprio perché, entrando a far parte dei requisiti richiesti per superare la prova orale dell'Esame di Stato del secondo ciclo, esso deve essere adeguatamente predisposto, sia nella concreta programmazione, sia nell'illustrazione della *Relazione del 15 maggio*.

La competenza diventa cardine per impostare, nei diversi sistemi scolastici, pur nella varietà delle esperienze storiche e delle attitudini culturali, la prospettiva del nuovo modo di mettere al centro l'apprendimento e il successo scolastico e formativo lungo tutto l'arco della vita (*life-long*), in tutti i contesti, formali e non formali (*life-wide*).

A questo proposito è opportuno tener presente come le competenze chiave europee siano parte integrante dell'impianto scolastico italiano al punto da essere previste anche nel Rapporto di autovalutazione (RAV) articolato in cinque sezioni: 1. Contesto e risorse; 2. Esiti; 3. Processi; 4. Processo di autovalutazione; 5. Individuazione delle priorità.

Gli Esiti a loro volta si suddividono in: 2.1. Risultati scolastici; 2.2. Risultati nelle prove standardizzate; 2.3. *Competenze chiave europee*; 2.4 Risultati a distanza.

Con il nuovo esame di Stato, dallo scorso anno, bisogna tenere a mente anche il comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 62/2017, sul *Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente*: al diploma è allegato il *curriculum* della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, reintroduce *Educazione Civica* nelle scuole, con un insegnamento che avrebbe dovuto partire da questo anno scolastico, senonché, richiesto di un parere, il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), lo scorso 11 settembre, si è espresso negativamente sul decreto che avrebbe obbligato le scuole ad una sperimentazione già da questo anno scolastico; quindi il progetto slitta, per il momento, al prossimo anno scolastico.

Si riprende qui per intero l'art. 5 della Legge 20 agosto 2019, n. 92:

Educazione alla cittadinanza digitale

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:
 - a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
 - b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
 - c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
 - d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
 - e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

Si ricorda anche che sulla “Gazzetta Ufficiale”, n. 127, del 3 giugno 2017, è stato pubblicato il testo della legge 29 maggio 2017, n. 71 recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Si sottolinea la cautela che occorre avere, come educatori, nell'uso dei “social”; spiega il CCNL del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 19 aprile 2018, art. 29, *Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo*, punto 2, attenzione a: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse”; e ciò anche in relazione alle responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo.

Si evidenzia il riconoscimento del “diritto alla disconnessione” in riferimento al punto c8 del Titolo I, *Relazioni sindacali*, del CCNL del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo ai criteri generali per l'utilizzo di strumentazione tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Ora, un PTOF non ha bisogno di una complessità di suggestioni, ma di un'idea-guida, fondante e centrale. Con il presente Atto di indirizzo si propone un supplemento di attenzione a favore della cultura digitale con un orientamento, trasversale e convergente, nell'azione didattica e organizzativa, a favore dell'esplorazione di questo campo in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue implicazioni, specie in un Istituto come l'ITIS “Carlo Zuccante” che ha avuto nella sua origine e che ha sviluppato, durante l'ultimo mezzo secolo, la sua vocazione, la sua missione, la sua visione, nelle tecnologie più avanzate.

Ciò comporta l'esigenza di imprimere un'accentuazione dell'impegno a favore della *dematerializzazione*, dello sviluppo delle azioni previste nel *Piano nazionale scuola digitale*, insieme a metodologie connesse ai nuovi *ambienti di apprendimento*. Non è un progetto che si possa conseguire nel breve periodo, ma il prossimo triennio potrebbe essere dedicato a gettare le basi per una innovazione strategica e di sistema.

Questo l'orientamento strategico da tradurre nel PTOF per gli anni scolastici del triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Pianificazione collegiale dell'Offerta Formativa Triennale

1. Lavorare per una sempre maggiore integrazione, nonostante la separazione degli edifici, tra biennio e triennio dell'ITIS "Carlo Zuccante", l'uno non può fare a meno dell'altro, in ordine alla collaborazione tra docenti, consigli di classe, dipartimenti, alunni. Possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo gli strumenti più innovativi della cultura digitale come l'interconnessione, il wi-fi, sia al biennio, sia al triennio, da predisporre al più presto, recuperando un ritardo, ma anche un riconoscimento reciproco che consenta di superare la separazione logistica in un clima di collegialità e progettualità condivisa.

2. Pianificare un'offerta formativa triennale coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Linee Guida con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell'utenza dell'ITIS "Carlo Zuccante".

3. Contrasto alla dispersione: il recupero non come un episodio separato ma come un'attitudine costitutiva del fare scuola. Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 occorre sempre collegare una mancata promozione ad adeguate "strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento". Finalizzare, quindi, le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo degli alunni; alla cura educativa e didattica a favore degli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse, dalla disabilità riconosciuta dalla legge 104/1992 ai Disturbi specifici di apprendimento (DSA), dislessia, disortografia, discalculia, disortografia, sino ai bisogni educativi speciali (*Special Educational Needs*), direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e successiva circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8, nota prot. n. 2563 del 22 dicembre 2013 con il riconoscimento del *disagio sociale o culturale*; sino alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. Attenzione a fenomeni nuovi come la sindrome Hikikomori.

4. In particolare, come recita il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, capo I, art. 1, *Principi e finalità*, 1. L'inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde a differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita". E ancora nell'art. 4, *Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*, si precisa che: "1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80".

5. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

6. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

7. Per il voto di condotta tenere presente quanto spiega il D.Lgs. 62/2017, *Capo 1, Principi generali*, art. 1, *Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione*, comma 3: “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Sempre per la condotta si rinvia alla griglia elaborata in chiave di cittadinanza che la Commissione PTOF ha redatto e presentato al Collegio dei docenti nel settembre 2018. Si tratta di 2 documenti distinti, uno per il biennio e uno per il triennio. Il Collegio ha poi optato per una radicale semplificazione proposta Dirigente scolastico di allora con l'idea di farla rientrare all'interno di un *menu* a tendine nel registro elettronico.

8. Recepire la nuova cultura delle competenze intesa come arricchimento delle conoscenze secondo quanto ha precisato il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, *Definizioni*, comma e), la competenza sempre più va intesa come “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”.

9. Essere consapevoli che, nell'arco di un paio di generazioni, si è verificata una straordinaria trasformazione culturale che ha consentito di passare dal pennino alla penna a sfera, e che, in esito della terza rivoluzione industriale, stiamo sperimentando la scrittura e la lettura attraverso il web. Ora si tratta di capire quali possano essere le nuove modalità per utilizzare al meglio gli strumenti offerti dal digitale con finalità educativa, specie in un Istituto come l'ITIS “Carlo Zuccante”.

10. Sulla nuova cultura digitale, come si è detto, insistono le Raccomandazioni europee, sia quella del 18 dicembre 2006, sia quella del 22 maggio 2018, insieme al *Piano nazionale scuola digitale* previsto dal Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015. Nello stesso tempo sta assumendo un certo valore per la didattica la piattaforma gratuita per le scuole messa a disposizione da *Google Suite for Education*. Siccome l'autonomia scolastica è anche di *ricerca e sperimentazione* (dalla legge 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10 al D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, art. 6, sino alla Legge 107/2015, in particolare il comma 58) è opportuno orientare l'azione didattica anche verso l'autoproduzione di materiali in formato digitale.

11. Perché questo si verifichi bisogna rovesciare la vecchia logica verticale, trasmissiva, *ex cathedra*, al centro il protagonismo di chi insegna, nella nuova didattica orizzontale, cooperativa, basata su prove di realtà e compiti autentici, al centro il protagonismo di chi apprende. Perché questo diventi innovazione concreta occorre un patto di collaborazione intergenerazionale tra nativi digitali e migranti digitali.

12. Inoltre i nuovi *materiali autoprodotti* in formato digitale – da annoverare, come spiega il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, all'art. 36, tra le *opere dell'ingegno* - potrebbero comportare effetti non irrilevanti dal punto di vista del risparmio delle famiglie a beneficio di quelle con minore capacità di spesa.

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe

1. Saper programmare i diversi momenti della esperienza didattica, attraverso gli strumenti necessari, l'organizzazione dell'aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione delle attrezzature e le metodologie da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative, gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli apprendimenti.

2. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni.

3. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi questioni da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere ulteriori opportunità.

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 24 settembre. Copia dello stesso è consegnata alla funzione strumentale che si occupa del PTOF, alla funzione strumentale che si occupa del RAV, allo staff di direzione, alla DSGA, ai responsabili di Dipartimento, ai coordinatori dei Consigli di classe.

Dispositivo

Una priorità

In conseguenza di quanto sopra esposto, si ritiene che i tempi siano maturi e che vi siano tutte le premesse e le condizioni, per l'ITIS "Carlo Zuccante", per puntare su una priorità strategica, nell'Atto di indirizzo propedeutico all'elaborazione del nuovo PTOF per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022, come la cultura digitale. Ciò comporta l'esigenza di imprimere un'accentuazione dell'impegno a favore della *dematerializzazione*, dello sviluppo delle azioni previste nel *Piano nazionale scuola digitale*, insieme a metodologie connesse ai nuovi *ambienti di apprendimento*. Non è un progetto che si possa conseguire nel breve periodo, ma il prossimo triennio potrebbe essere dedicato a gettare le basi per una innovazione strategica di sistema.

Dieci obiettivi

1) Puntare sul valore dell'istruzione tecnica anche dal punto dell'innovazione digitale. Non solo perché il sistema produttivo ha un grande bisogno di tecnici qualificati. Ma anche perché il concetto di *umanesimo* è talmente ricco da comprendere la scienza, la tecnologia e le loro applicazioni. Un ITIS come il "Carlo Zuccante" è anche laboratorio di questo fertile connubio: una solida formazione culturale unita ad un profilo professionale ben orientato verso le nuove tecnologie. Bisogna conseguire questi diversi risultati insieme: formazione culturale, civica, digitale e professionale.

2) Lavorare per una sempre maggiore integrazione, nonostante la separazione degli edifici, tra biennio e triennio dell'ITIS "Carlo Zuccante", l'uno non può fare a meno dell'altro. Possono contribuire a questo risultato gli strumenti più innovativi della cultura digitale come l'interconnessione, il wi-fi, sia al biennio, sia al triennio, da predisporre al più presto, recuperando un ritardo, ma anche un riconoscimento reciproco che consenta di superare la separazione logistica grazie ad un clima di collegialità e progettualità condivisa. Il personale docente e non docente è assegnato all'Istituto nella sua interezza, non esistono titolari di plesso.

3) Puntare sull'inclusione, contrastare la dispersione. Rafforzare e articolare meglio le azioni di recupero, non come un episodi separati, ma come un'attitudine costitutiva del fare scuola capace di interpretare e accompagnare il diritto all'apprendimento verso un maggiore successo formativo. Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 occorre sempre collegare una mancata promozione ad adeguate "strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento". Studiare soluzioni innovative, tenendo conto della qualità, articolando il dimensionamento delle classi, distribuendo meglio il carico delle diverse discipline nell'impegno richiesto agli alunni. Bisogna adoperarsi per ridurre il disagio, aumentare il piacere di venire e di stare a scuola, accentuando il benessere organizzativo, cogliendo i sintomi del malessere, se si determinano, per superarli.

Nessuno deve sentirsi *invisibile*, ciascuno merita di essere *riconosciuto* per il contributo che dà.

4) Col tempo che sarà necessario cominciare a produrre, nell'ambito della programmazione dei Dipartimenti, pacchetti didattici in formato digitale, nelle diverse discipline, in modo da offrire un'integrazione al tradizionale libro di testo, sperimentando esperienze didattiche più avanzate, passando dalla lezione trasmissiva a quella capace di rendere attiva la partecipazione degli alunni, abbassando i costi a carico delle famiglie, alleggerendo il peso degli zaini, in prospettiva da sostituire con le chiavette.

5) Mai dimenticare che, quando giudichiamo uno studente, sotto il profilo del rendimento o della condotta, non diamo voti alla persona, ma cerchiamo di fotografare, per quanto è possibile, il suo grado di approssimazione a ciò che si ritiene debba sapere o saper fare. Superare la visione individualistica e esclusivamente disciplinare. La norma stabilisce che l'attribuzione del voto nelle singole discipline è un *atto collegiale su proposta dei singoli docenti*. Non è l'ultima legge partorita sulla scuola da un legislatore che pensa di risolvere i problemi della scuola con sempre nuove leggi; ma qualcosa che risale ormai a un secolo fa, all'art. 79 del Regio Decreto 653/1925. Tenere quindi sempre presente l'art. 1, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sulla *valutazione tempestiva e trasparente*, oggi favorita dal registro elettronico e dal suo uso corretto.

6) Promuovere alcuni primi spazi, come *exempla*, orientati alla cultura degli *ambienti di apprendimento*, con un approccio concreto, dando alla questione un profilo sostanziale, vale a dire architettonico, impiantistico, tecnologico, inerente all'efficienza energetica, per luoghi caratterizzati dai valori della salute e della sicurezza, sviluppando, quindi, una collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, ente locale proprietario dell'edificio scolastico, ai sensi della Legge 23/1996 e del Decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, senza escludere il coinvolgimento di *partnership* qualificate nell'ambito del sistema produttivo.

7) In considerazione del carattere *obbligatorio, permanente e strutturale* della formazione, motore strategico di consolidamento e cambiamento, si propone un impegno per la formazione dei docenti dell'ITIS "Carlo Zuccante" a favore dell'acquisizione di competenze digitali con corsi promossi anche grazie alle professionalità informatiche interne all'ITIS "Carlo Zuccante", valutando un monte ore annuo complessivo di almeno 20 ore.

8) Tutte le competenze indicate dalle *Raccomandazioni europee* meritano di essere sviluppate, in particolare, nel prossimo triennio, quella *digitale*, insieme a quella *in materia di cittadinanza*, lavorando per intrecciare i due aspetti dal punto di vista didattico ed educativo, nell'ambito di un rafforzamento complessivo dell'educazione

civica, grazie all'insegnamento trasversale, tuttora vigente ed espressamente previsto nell'Esame di Stato, di *Cittadinanza e Costituzione*.

9) Si sottolinea il valore del potenziamento nell'organico dell'autonomia, che va destinato anche a diffondere la cultura digitale nell'ITIS "Carlo Zuccante" con attività integrative alla didattica tradizionale, sulla base di progetti proposti e accompagnati dai Dipartimenti, riducendo a quanto è motivato e necessario l'utilizzo del potenziamento per il funzionamento ordinario dell'istituzione scolastica.

10) La rendicontazione sociale è un'attitudine che è già patrimonio dell'ITIS "Carlo Zuccante", ma può diventarlo ancora di più, nella sequenza ordinata tra prospettazione progettuale, verifica *in itinere* e rendiconto finale. In relazione alla responsabilità di scelta, verifica e controllo, in capo al dirigente scolastico, si propone che gli incarichi e le deleghe, ovvero le funzioni dei *coadiutori*, sino al 10% dell'organico di Istituto, secondo quanto indicato dal comma 83 della 107/2015, comportino, da un lato, l'evidenza pubblica di un *curriculum* insieme a specifiche proposte progettuali, dall'altro, una rendicontazione finale in formato digitale.

Tra gli allegati del PTOF:

il Piano di miglioramento

il Piano per la formazione del personale docente

il Piano per l'adozione delle attività previste dal Piano Nazionale scuola digitale

il Piano delle misure per l'organizzazione dei PTCO, ex ASL.

Marco Macciantelli
Dirigente scolastico dell'ITIS "Carlo Zuccante"

Mestre, 16 settembre 2019



La sede del biennio dell'ITIS "Carlo Zuccante" progettata dall'Architetto Romano Chiarivi.